

Codice Penale

c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

*(commento di giurisprudenza)*

### **316-ter.** Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato <sup>(1)</sup>

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto [dall'articolo 640-bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 <sup>(2)</sup>.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 <sup>(3)</sup> si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

-----

<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'[art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300](#). Vedi, anche, l'[art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#).

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. l\), L. 9 gennaio 2019, n. 3](#), a decorrere dal 31 gennaio 2019, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#), a decorrere dal 30 luglio 2020.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) del citato D.Lgs. n.75/2020](#) era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto [dall'articolo 640-bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti

pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dall'[art. 1](#), comma 1, lett. l), della suddetta [Legge n. 3/2019](#) era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto [dall'articolo 640-bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

(3) Per l'elevazione del presente importo, nei casi di indebita percezione del contributo previsto dall'[art. 58](#), [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), vedi l'[art. 58](#), comma 8, del medesimo [D.L. n. 104/2020](#).

---